

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO N.6 "Silvio Zavatti"

Istituto ad Indirizzo Musicale: Clarinetto – Chitarra – Flauto – Pianoforte

Viale Spazzoli, 67 47121 Forlì - tel. 0543 63074

e-mail foic827002@istruzione.it – PEC foic827002@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.ic6forli.edu.it> C.F. 92089420407-Cod. Univoco Fatt. Elettronica: UFRV2D

REGOLAMENTO PER L'USO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

In conformità al Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act) e al Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)

Rev. n°	Data	Descrizione della revisione	Approvato
01	14/05/2026	Prima stesura	

Approvato dal Consiglio di Istituto IN DATA 19/05/2026 con delibera n.27

Indice

Indice	2
Premessa	3
1. Finalità dell'utilizzo degli strumenti di IA	3
2. Base giuridica del trattamento e obblighi GDPR	4
2.1 Basi giuridiche applicabili	4
2.2 Divieto di trattare categorie particolari di dati (art. 9 GDPR)	4
2.3 Divieto di decisioni automatizzate che incidono sulle persone (art. 22 GDPR)	4
3. Livello di utilizzo dei sistemi di IA	5
4. Politiche di utilizzo degli strumenti di IA	6
4.1 Requisiti obbligatori per l'autorizzazione di uno strumento	6
4.2 Regole di utilizzo applicabili a qualsiasi strumento autorizzato	7
4.3 Procedura di autorizzazione di nuovi strumenti	7
5. Sistemi di IA vietati (AI Act art. 5)	8
6. Sistemi di IA ad alto rischio e obblighi connessi (AI Act artt. 6-17)	8
7. Trasparenza e obblighi informativi (AI Act art. 50)	9
8. Privacy e protezione dei dati personali	9
8.1 Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR)	10
8.2 Diritti degli interessati	10
9. Utilizzo etico e responsabile	11
10. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)	11
11. Sanzioni e provvedimenti disciplinari	12
11.1 Provvedimenti per studenti	12
11.2 Provvedimenti per il personale	12
12. Aggiornamento e revisione del Regolamento	13

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito dell'Istituto Comprensivo n. 6 *Silvio Zavatti* di Forlì con l'obiettivo di promuovere un uso **responsabile, etico e giuridicamente conforme** di tali tecnologie da parte del personale docente, del personale ATA e degli studenti.

Il quadro normativo di riferimento è costituito da:

AI Act – Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), entrato in vigore il 1° agosto 2024, con applicazione progressiva fino al 2027;

GDPR – Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), applicabile al trattamento di dati personali connesso all'uso di sistemi di IA;

Codice Privacy – D.Lgs. 101/2018 di adeguamento del Codice Privacy italiano al GDPR;

Garante – Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di intelligenza artificiale;

MIM – Circolari e note del Ministero dell'Istruzione e del Merito in materia di digitale e IA.

Il presente Regolamento costituisce allegato al documento generale sulla protezione dei dati personali dell'Istituto e va letto in coordinazione con esso. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) ha validato il presente documento ai sensi dell'art. 39 GDPR e può essere consultato per chiarimenti.

1. Finalità dell'utilizzo degli strumenti di IA

Gli strumenti di IA possono essere utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità istituzionali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutte le persone coinvolte:

Didattica Supporto alle attività didattiche: creazione di materiali, valutazioni formative, attività laboratoriali innovative, sempre sotto la supervisione critica del docente.

Segreteria Supporto alle attività di segreteria: redazione di testi, traduzione, ricerca di informazioni, in compiti privi di rilevanti conseguenze sulle persone fisiche.

Creatività Stimolo alla creatività e al pensiero critico di studenti e docenti.

Apprendimento Facilitazione della comprensione di argomenti complessi, integrando (non sostituendo) le risorse didattiche tradizionali.

Automazione Svolgimento di compiti tecnico-pratici e ripetitivi a basso impatto sulle persone fisiche.

LIMITE FONDAMENTALE: l'uso dell'IA non può in alcun modo sostituire il giudizio autonomo e critico dell'uomo (docente, personale ATA) né la supervisione umana sui processi decisionali che

incidono sugli studenti o sul personale. È vietato utilizzare l'IA come unico o principale criterio per valutare prestazioni, comportamenti o capacità delle persone. **USO MEDIATO E CONSAPEVOLE.**

2. Base giuridica del trattamento e obblighi GDPR

Ogni utilizzo di uno strumento di IA che comporti il trattamento di dati personali è soggetto al GDPR. L'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR, deve identificare preventivamente la base giuridica applicabile per ciascuna tipologia di utilizzo.

2.1 Basi giuridiche applicabili

Tipo di attività	Base giuridica (GDPR)	Nota
Didattica curricolare con strumenti IA istituzionali	Art. 6(1)(e) GDPR – compito di interesse pubblico	Nessun consenso richiesto
Attività opzionali / extracurricolari con IA	Art. 6(1)(a) GDPR – consenso (per minorenni: art. 8 GDPR + art. 2-quinquies D.Lgs. 196/2003)	Consenso da entrambi i genitori per minori di 14 anni
Uso da parte del personale (strumenti istituzionali)	Art. 6(1)(b)/(e) GDPR – esecuzione del contratto / interesse pubblico	Formazione obbligatoria

2.2 Divieto di trattare categorie particolari di dati (art. 9 GDPR)

È vietato inserire nelle conversazioni con sistemi di IA dati appartenenti alle categorie particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR, tra cui dati:

- relativi alla salute o a diagnosi (inclusi i dati contenuti nei PEI/PDP);
- sull'origine razziale o etnica;
- relativi alle convinzioni religiose o filosofiche;
- relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;
- relativi a condanne penali o reati.

Nota operativa: qualsiasi documento contenente dati particolari deve essere anonimizzato o pseudo anonimizzato prima di essere utilizzato come input per un sistema di IA, anche se si tratta di strumenti con contratto di DPA (art. 28 GDPR) vigente.

2.3 Divieto di decisioni automatizzate che incidono sulle persone (art. 22 GDPR)

È vietato utilizzare l'IA per adottare decisioni automatizzate che producano effetti giuridici significativi o incidano in modo analogo sulle persone fisiche (art. 22 GDPR), in particolare:

- valutazione del profitto o del comportamento degli studenti basata esclusivamente su output di IA;
- selezione o esclusione di studenti da attività o percorsi basata su analisi IA;
- valutazione delle prestazioni del personale tramite sistemi automatizzati.

La supervisione umana è sempre obbligatoria. Qualsiasi output dell'IA che riguardi una persona fisica deve essere revisionato e verificato.

3. Livello di utilizzo dei sistemi di IA

Ogni utilizzo di strumenti di IA che comporti la produzione di contenuti istituzionali deve essere classificato secondo la seguente **Scala di utilizzo dell'IA (livelli 0–4)**. Il livello deve essere concordato preventivamente e deve risultare dalla documentazione del compito o del progetto.

Liv.	Denominazione	Descrizione	Obblighi di trasparenza e GDPR
0	Nessun utilizzo	Il lavoro è svolto interamente senza ausilio di IA. L'IA non può essere usata in nessuna fase, neanche per brainstorming.	Nessuna dichiarazione. Può essere richiesta autocertificazione.
1	Ideazione assistita	L'IA è usata solo per brainstorming e mappe concettuali. Nessun contenuto generato dall'IA nel prodotto finale.	Dichiarazione sull'uso + link alla conversazione. GDPR: verificare che non siano stati inseriti dati personali.
2	Produzione assistita	L'IA migliora la chiarezza di un lavoro già redatto. Non crea nuovi contenuti.	Dichiarazione + link conversazione. Obbligo di revisione critica dell'output.
3	Completamento di parti specifiche	L'IA completa elementi specifici indicati dall'Istituto. Richiesto coinvolgimento critico e validazione umana.	Citazione corretta del contenuto generato + link. Supervisione umana documentata.
4	Utilizzo completo con supervisione	L'IA è usata in tutte le fasi come "copilota". Obbligo di supervisione, validazione e responsabilità umana costante.	Citazione dell'uso IA + link. GDPR: attivare DPIA se trattamento a rischio elevato.

Obbligo di condivisione: qualunque sia il livello di utilizzo, l'utente che abbia impiegato strumenti di IA nella produzione di contenuti istituzionali è tenuto a condividere con l'Istituto le

conversazioni effettuate, al fine di consentire la valutazione del processo creativo e garantire la trasparenza sull'uso dell'IA (AI Act art. 50).

4. Politiche di utilizzo degli strumenti di IA

Gli strumenti di IA utilizzabili nell'Istituto sono esclusivamente quelli inseriti nell'**Allegato A – Elenco strumenti IA autorizzati**, aggiornato con determina dirigenziale su proposta del DPO. L'utilizzo di strumenti non presenti nell'Allegato A è vietato.

Il presente articolo definisce i **criteri minimi obbligatori** che qualsiasi strumento di IA deve soddisfare per essere autorizzato e utilizzato, indipendentemente dal fornitore o dalla tecnologia adottata.

4.1 Requisiti obbligatori per l'autorizzazione di uno strumento

Prima di inserire uno strumento nell'Allegato A, il Dirigente Scolastico, con il supporto del DPO, verifica che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

#	Requisito	Riferimento normativo
1	Contratto DPA stipulato con il fornitore (Responsabile del trattamento)	Art. 28 GDPR
2	Identificazione della base giuridica del trattamento dei dati connesso all'uso dello strumento	Art. 6 GDPR (v. sez. 2)
3	Verifica dell'eventuale trasferimento di dati verso Paesi terzi e delle garanzie adeguate	Artt. 44–49 GDPR
4	Inserimento nel Registro delle attività di trattamento (RAT) dell'Istituto	Art. 30 GDPR
5	DPIA condotta e parere DPO acquisito (ove obbligatoria)	Art. 35 GDPR; AI Act artt. 9–17 (sistemi alto rischio)
6	Verifica che lo strumento non rientri nelle categorie vietate (v. sez. 5)	Art. 5 Reg. (UE) 2024/1689
7	Garanzie tecniche: possibilità di disattivare l'uso dei dati per l'addestramento del modello	Art. 5(1)(b)(e) GDPR – limitazione finalità e minimizzazione
8	Informativa privacy aggiornata con il nuovo trattamento e resa agli interessati	Artt. 13–14 GDPR; art. 50 Reg. (UE) 2024/1689

4.2 Regole di utilizzo applicabili a qualsiasi strumento autorizzato

Indipendentemente dallo strumento specifico utilizzato, tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le seguenti regole, valide per qualsiasi sistema di IA presente nell'Allegato A:

- Utilizzare lo strumento esclusivamente con le credenziali istituzionali, ove disponibili; vietato l'uso con account personali per attività istituzionali.
- Non inserire dati personali identificativi di studenti, famiglie o personale (nome, codice fiscale, dati sanitari, ecc.) e mai categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR.
- Applicare il principio di minimizzazione: inserire solo le informazioni strettamente necessarie allo scopo.
- Verificare sempre la veridicità, l'accuratezza e l'appropriatezza dell'output prima di utilizzarlo, segnalando allucinazioni o anomalie al responsabile IT.
- Non condividere le credenziali di accesso con altri utenti.
- Dichiarare l'uso dello strumento nei contenuti prodotti secondo il livello applicabile (v. sez. 3) e gli obblighi di trasparenza (v. sez. 7).
- Non utilizzare lo strumento per finalità diverse da quelle per cui è stato autorizzato.

4.3 Procedura di autorizzazione di nuovi strumenti

Chiunque (docente, personale ATA, Animatore Digitale) intenda proporre l'adozione di un nuovo strumento IA deve presentare richiesta scritta al Dirigente Scolastico, indicando:

- nome del prodotto e fornitore;
- finalità d'uso prevista e categorie di utenti coinvolti;
- tipologia di dati che verrebbero trattati (inclusa l'eventuale presenza di dati personali);
- disponibilità di un contratto DPA da parte del fornitore;
- localizzazione dei server e Paese di trattamento dei dati.

Il Dirigente Scolastico trasmette la richiesta al DPO, che esprime parere entro 10 giorni lavorativi. Solo a seguito di parere favorevole del DPO e di verifica della sussistenza di tutti i requisiti di cui al punto 4.1, il Dirigente Scolastico aggiorna l'Allegato A con apposita determina.

Strumenti non autorizzati: L'utilizzo di qualsiasi strumento IA non presente nell'Allegato A è vietato e può configurare un trattamento di dati personali privo di base giuridica ai sensi del GDPR. L'Allegato A è pubblico e consultabile sul sito dell'Istituto nella sezione "Amministrazione Trasparente".

5. Sistemi di IA vietati (AI Act art. 5)

In conformità all'art. 5 del Reg. (UE) 2024/1689, l'Istituto si impegna a non utilizzare, né a consentire l'utilizzo, dei seguenti sistemi di IA, **la cui messa in opera costituisce violazione di legge con effetto dal 2 febbraio 2025**:

Manipolazione – Sistemi di manipolazione subliminale o ingannevole (art. 5(1)(a)-(b) AI Act): sistemi che manipolano il comportamento di persone o gruppi vulnerabili sfruttando debolezze cognitive o fisiche;

Social scoring – Sistemi di social scoring (art. 5(1)(c) AI Act): valutazione o classificazione di persone fisiche in base al comportamento sociale o alle caratteristiche personali con effetti pregiudizievoli;

Biometria RTE – Identificazione biometrica remota in tempo reale (art. 5(1)(h) AI Act): sistemi di riconoscimento facciale o biometrico in luoghi accessibili al pubblico, salvo eccezioni tassative non applicabili al contesto scolastico;

Inferenza emotiva – Sistemi di inferenza emotiva (art. 5(1)(f) AI Act): sistemi che colgono e valutano le emozioni delle persone nel contesto scolastico e lavorativo;

Biometria RTA – Sistemi di identificazione biometrica a posteriori (art. 5(1)(i) AI Act) per finalità non previste dalla legge;

Selezione personale – Sistemi di IA per la selezione o il filtraggio del personale basati su caratteristiche biometriche o comportamentali (art. 6 AI Act – allegato III);

Controllo accessi – Sistemi di IA per determinare l'accesso fisico all'Istituto basati sul riconoscimento biometrico;

Sorveglianza – Sistemi di sorveglianza del comportamento del personale durante l'attività lavorativa tramite IA.

DIVIETO ASSOLUTO: Gli strumenti di IA non devono essere utilizzati come criterio o mezzo per valutare le prestazioni dei docenti, del personale ATA o degli studenti. La violazione di questo divieto può costituire illecito ai sensi dell'AI Act e del GDPR, con sanzioni fino a 35.000.000 EUR o il 7% del fatturato globale annuo per le pratiche vietate (art. 5), e fino a 15.000.000 EUR o il 3% per altri obblighi.

6. Sistemi di IA ad alto rischio e obblighi connessi (AI Act artt. 6-17)

L'Allegato III del Reg. (UE) 2024/1689 classifica come **ad alto rischio** alcuni sistemi di IA utilizzabili in ambito educativo. Prima di adottare tali sistemi, l'Istituto deve:

- Condurre una DPIA ai sensi dell'art. 35 GDPR (v. sez. 10), con consultazione preventiva del DPO;
- Verificare che il sistema sia stato registrato nel database europeo ex art. 71 AI Act;
- Richiedere al fornitore la documentazione tecnica prevista dall'art. 11 AI Act;
- Garantire la supervisione umana ex art. 14 AI Act per tutte le decisioni che incidono su studenti o personale;
- Assicurare la robustezza, l'accuratezza e la sicurezza informatica del sistema (art. 15 AI Act).

Rientrano nella categoria ad alto rischio rilevante per il contesto scolastico:

- Sistemi per la valutazione degli studenti e il monitoraggio del loro progresso (All. III, punto 3 AI Act;);
- Sistemi per orientamento scolastico e professionale (Allegato III, punto 3 AI Act;);
- Sistemi per la gestione delle risorse umane (Allegato III, punto 4 AI Act;).

Nota DPO: L'adozione di strumenti IA classificabili come ad alto rischio richiede il coinvolgimento preventivo del DPO e l'attivazione della procedura di DPIA. Non è sufficiente la sola stipula di un DPA ex art. 28 GDPR.

7. Trasparenza e obblighi informativi (AI Act art. 50)

Il Reg. (UE) 2024/1689, art. 50, impone specifici obblighi di trasparenza quando si interagisce con sistemi di IA. L'Istituto è tenuto a:

- Informare gli studenti e il personale quando interagiscono con un sistema di IA (es. chatbot, assistente virtuale) che potrebbe essere scambiato per una persona;
- Indicare chiaramente la natura artificiale dei contenuti generati da IA (es. immagini, video, testi) quando presentati a fini didattici, con apposita etichettatura;
- Garantire che i contenuti generati da IA utilizzati in contesti ufficiali (es. comunicazioni alle famiglie, documentazione istituzionale) rechino la dicitura: **"Contenuto generato con il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale e revisionato dall'autore"**;
- Informare l'interessato, ai sensi degli artt. 13-14 GDPR, del trattamento dei dati personali connesso all'uso di sistemi di IA, tramite l'informativa privacy dell'Istituto (da aggiornare ove necessario).

Deep-fake e contenuti sintetici: L'utilizzo di strumenti di IA per creare immagini, video o audio che riproducano realisticamente persone fisiche (studenti, docenti, personale) senza il loro consenso è assolutamente vietato, anche a fini didattici, in quanto può configurare trattamento illecito di dati biometrici e violazione della dignità personale.

8. Privacy e protezione dei dati personali

L'utilizzo degli strumenti di IA è soggetto al Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) e alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. L'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce il rispetto dei seguenti principi (art. 5 GDPR):

Liceità, correttezza e trasparenza: il trattamento dei dati connesso all'uso di IA deve avere una base giuridica identificata (v. sez. 2);

Limitazione della finalità: i dati non possono essere trattati per scopi incompatibili con quelli originari;

Minimizzazione: inserire negli strumenti di IA solo i dati strettamente necessari;

Esattezza: verificare e aggiornare i dati personali utilizzati come input;

Limitazione della conservazione: i log di utilizzo degli strumenti di IA devono essere conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i limiti stabiliti nei contratti DPA;

Integrità e riservatezza: adottare misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati trattati.

8.1 Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR)

I fornitori di strumenti di IA autorizzati dall'Istituto operano in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. Prima di attivare qualsiasi strumento, è obbligatorio:

Stipulare un contratto di responsabile del trattamento (DPA) con il fornitore;

Verificare le garanzie del fornitore in materia di sicurezza dei dati (art. 28(3)(c) GDPR);

Accertare l'eventuale trasferimento di dati verso Paesi terzi e le relative garanzie (artt. 44-49 GDPR);

Inserire il fornitore nel Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR).

8.2 Diritti degli interessati

Studenti, famiglie e personale hanno il diritto di:

Essere informati del trattamento dei propri dati connesso all'uso di IA (artt. 13-14 GDPR);

Accedere ai propri dati (art. 15 GDPR);

Rettificare dati inesatti (art. 16 GDPR);

Richiedere la cancellazione ("diritto all'oblio", art. 17 GDPR);

Opporsi al trattamento automatizzato (art. 21-22 GDPR);

Presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR).

Le istanze vanno indirizzate al Titolare del trattamento (Dirigente Scolastico) o al DPO, che risponde entro 30 giorni ai sensi dell'art. 12 GDPR.

9. Utilizzo etico e responsabile

Ciascun utilizzatore è personalmente responsabile del corretto uso degli strumenti di IA e del rispetto del presente Regolamento. A titolo esemplificativo:

USO CORRETTO	USO NON CONSENTITO
Usare l'IA come strumento di supporto al ragionamento	Usare l'IA senza preventiva autorizzazione dell'Istituto
Dichiarare esplicitamente i contenuti generati dall'IA	Presentare output IA come lavoro proprio (plagio)
Verificare e validare criticamente ogni output dell'IA	Accettare l'output senza revisione critica
Usare l'IA per compiti meccanici e ripetitivi a basso rischio	Inserire dati personali di studenti o famiglie nell'IA
Segnalare al DPO/DS l'utilizzo di nuovi strumenti IA	Usare l'IA per accedere a contenuti protetti da copyright senza licenza
Partecipare alle attività formative sull'uso dell'IA organizzate dall'Istituto	Creare deepfake o contenuti sintetici di persone reali senza consenso

L'Istituto si impegna a garantire la formazione adeguata del personale sui rischi e le opportunità dell'IA, con aggiornamento periodico in linea con l'evoluzione normativa e tecnologica.

10. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

Ai sensi dell'art. 35 GDPR, è obbligatorio condurre una **Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)** prima di avviare qualsiasi trattamento che, a causa della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

- La DPIA è obbligatoria, in particolare, nei seguenti casi connessi all'uso di sistemi di IA:
- Utilizzo di sistemi di IA classificati ad alto rischio dall'AI Act (Allegato III);
- Trattamento su larga scala di categorie particolari di dati (art. 9 GDPR), anche indirettamente attraverso IA;
- Profilazione sistematica degli studenti tramite strumenti digitali;

- Utilizzo di sistemi biometrici o di riconoscimento facciale (ivi inclusi i sistemi di rilevamento presenze);
- Monitoraggio automatizzato del comportamento degli studenti o del personale.

La DPIA deve essere condotta: (i) prima dell'avvio del trattamento; (ii) con il coinvolgimento obbligatorio del DPO (art. 35(2) GDPR); (iii) consultando l'autorità di controllo (Garante) in caso di rischio residuo elevato non mitigabile (art. 36 GDPR).

Nota: Il DPO dell'Istituto può essere contattato per supporto nella conduzione della DPIA e per la valutazione preventiva di nuovi strumenti tecnologici. Il registro delle DPIA effettuate è conservato presso l'Istituto.

11. Sanzioni e provvedimenti disciplinari

Qualsiasi uso scorretto degli strumenti di IA da parte del personale o degli studenti è soggetto a provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità della violazione, in linea con il Regolamento interno dell'Istituto, il CCNL applicabile e la normativa vigente.

Ogni abuso deve essere immediatamente segnalato al Dirigente Scolastico e al DPO. Le violazioni (DATA BREACH) che comportino un trattamento illecito di dati personali devono essere valutate anche ai fini della notifica al Garante ex art. 33 GDPR (entro 72 ore dalla scoperta).

11.1 Provvedimenti per studenti

- 1° livello:** Richiamo formale e informazione alle famiglie;
- 2° livello:** Annullamento o invalidazione del lavoro presentato;
- 3° livello:** Revisione del voto o del giudizio nella materia interessata;
- 4° livello:** Sospensione dall'accesso alle piattaforme digitali scolastiche;
- 5° livello:** Sospensione dalle lezioni (da 1 a più giorni secondo la politica disciplinare);
- 6° livello:** Esclusione da esami o prove di valutazione;
- 7° livello:** Espulsione (riservata a violazioni molto gravi e reiterate).

11.2 Provvedimenti per il personale

- 1° livello:** Richiamo scritto e obbligo di partecipazione a formazione specifica;
- 2° livello:** Segnalazione al Dirigente Scolastico e avvio del procedimento disciplinare ex CCNL;
- 3° livello:** Sospensione cautelare dall'accesso agli strumenti di IA;

4° livello: Procedimento disciplinare con possibile applicazione delle sanzioni previste dal CCNL e dalla normativa vigente, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi più gravi.

12. Aggiornamento e revisione del Regolamento

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, almeno annuale, al fine di garantirne l'allineamento con l'evoluzione tecnologica, normativa e giurisprudenziale in materia di IA e protezione dei dati personali.

Le revisioni sono coordinate dal DPO dell'Istituto in collaborazione con il Dirigente Scolastico, il DSGA e l'Animatore Digitale. Le modifiche sono approvate dal Consiglio di Istituto e comunicate tempestivamente a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie.

Il presente Regolamento diventa efficace dalla data di approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio d'Istituto

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/05/2026